



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 77 di Registro

Seduta del 27/10/2020

**OGGETTO : Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019.
Aggiornamento piano di razionalizzazione società partecipate.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle "disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. *cura-italia*)" del 22.05.2020, e, per quanto compatibile, dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
GALTIERI ANGELO	SI	
BATTAGLIA GIACOMO	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
CASSARINO PAOLA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
PARODI MASSIMO	SI	
SCHIVO FRANCESCA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
CANEPA ENZO	SI	
ROSSI SIMONE		SI
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	
CASELLA JAN	SI	
SCHIVO MARTINO	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco

Assume la presidenza Avv. Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 11 all'ordine del giorno:
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019. Aggiornamento
piano di razionalizzazione società partecipate.**

L'Assessore Fabio Macheda illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Durante la discussione esce dalla sala virtuale il Consigliere Rocco Invernizzi, per cui i presenti sono 14.

Durante le dichiarazioni di voto, lascia la seduta il Consigliere Giovanni Parascosso, per cui i presenti sono 13.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione e proposta dell'Assessore alle società partecipate, e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO l'art. 17 D.L. n. 90/2014 *Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche*;

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede la *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche*;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 29/04/2016, all'oggetto "*Relazione conclusiva piano razionalizzazione partecipate - Anno 2015. Presa d'atto*", con cui si prendeva atto del Decreto del Sindaco N. 3 del 31/03/2016;

VISTA la deliberazione consiliare n. 71 del 21/09/2017, all'oggetto "*Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.*", con la quale il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 95 del 27/12/2018, all'oggetto "*Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche detenute al 31/12/2017.*", con la quale il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;

VISTA la deliberazione consiliare n. 88 del 23/12/2019, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018.*";

CONSIDERATO che con detta deliberazione si disponeva la liquidazione di talune società partecipate indirettamente perché non sussistevano le ragioni del loro mantenimento;

CONSIDERATO che l'*Ufficio società partecipate* ha richiesto informazioni circa lo stato della liquidazione delle due società partecipate in liquidazione dalla S.C.A. S.R.L.: *Acqua Azzurra società consortile a R.L. in Liquidazione* e *Ponente Acque s.c.p.a. in Liquidazione*;

PRESO ATTO CHE il liquidatore della società *Acqua Azzurra scarl* non ha ancora provveduto alla chiusura della società, a causa della sussistenza di talune passività che non consentono al momento di chiudere lo stato passivo;

CONSIDERATO peraltro al riguardo la Nota del Settore Tecnico, Prot.n. 13608 del 23/05/2017 , con la quale si ribadisce l'estraneità diretta dell'Ente nei rapporti debitori con *Acqua Azzurra scarl*;

PRESO ATTO CHE il liquidatore della società *Ponente Acque s.c.p.a. in Liquidazione* ha comunicato che con delibera della Provincia di Savona n. 12 del 12/3/2019, è stata consentita la gestione del S.I.I. da parte delle consorziate di *Ponente Acque ScpA*, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi pubblici essenziali e degli

interventi nella porzione di ambito territoriale ottimale in cui ricadono gli agglomerati incluse nelle procedure di condanna e di infrazione comunitarie per mancata depurazione, in vista del subentro del nuovo gestore unico Acque Pubbliche Savonesi ScpA;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alassio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati prospetti alla presente deliberazione, di dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

OSSERVATO che è da tempo demandata al liquidatore, Dott. Pisano, la conclusione definitiva della procedura di liquidazione dell'**ACQUA AZZURRA CONSORTILE A RL in liquidazione**, partecipata indirettamente dal Comune attraverso la S.C.A. S.R.L., che ne detiene una partecipazione del 31%, poiché società inattiva senza alcuna attività affidata dall'Ente e senza dipendenti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437- ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

VISTO l'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs 175/2016, che testualmente recita: *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."*;

CONSIDERATO CHE il TUSP prevede la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

CONSIDERATO quindi i limiti con gli anni di riferimento si ha:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016/2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

VISTI i bilanci della società **Ge.S.Co S.r.l. unipersonale**:

PARAMETRO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Utile di esercizio	2.693,00	21.277,00	19.139,00	4.761,00	6.027,00	6.297,00	23.465,00
Fatturato	856.932,00	894.417,00	865.264,00	998.471,00	931.657,00	1.298.314,00	1.682.821,00

VERIFICATO che sussistevano le condizioni per il suo mantenimento, nella precedente verifica, dove si aveva che la media del fatturato nel triennio 2016/2018 era di euro 1.076.147,33, superiore quindi a euro 500.000,00;

VERIFICATO che altresì che sussistono le condizioni per il suo mantenimento, con la media del fatturato nel triennio 2017/2019 che è di euro 1.304.264,00, e quindi superiore ad euro 1.000.000,00;

VISTO l'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 175/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017, che impone che nelle società mista pubblico-privata, nel nostro Ente ricorre la fattispecie nel caso della società **MARINA DI ALASSIO S.P.A.**, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%, e la selezione del medesimo si deve svolgere con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RICORDATO che nella deliberazione di revisione straordinaria adottata da questo organo, avvenuta con atto n. 71 del 21/09/2017, al fine di dare adempimento alla norma sopra richiamata, si erano dati i due seguenti indirizzi successivi e alternativi:

- in primo luogo, perseguire la finalità di pervenire ad una partecipata al 100%, con l'acquisto della totalità delle azioni detenute dal C.N.A.M. Alassio, che detiene il 20%

della partecipazione, a seguito di perizia di valutazione del valore della quota di minoranza;

- in secondo luogo, nel caso di esito infruttuoso della procedura di acquisto del 20%, provvedere alla messa in vendita del 10% della partecipazione dell'Ente, tramite procedure ad evidenza pubblica, per la ricerca del partner privato, che dovrà essere pienamente operativo, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota del CNAM Alassio del 12/12/2019, Prot.n. 37181 del 13/12/2019, con la quale il CNAM Alassio comunicava che non intende cedere il 20% delle quote sociali della Marina di Alassio S.p.A., ma che si riserva la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto delle quote della medesima società messe in vendita dal Comunale di Alassio;

RICORDATO altresì che nella deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, adottata da questo organo con atto n. 88 del 23/12/2019, al fine di dare adempimento alla norma sopra richiamata, si confermavano i due seguenti indirizzi alternativi:

- A) L'ACQUISTO del 20% delle quote detenute dal CNAM Alassio nella Marina di Alassio SpA, con la finalità di pervenire ad una partecipata al 100%, in house providing, per un valore di euro 325.408,61, sulla base della perizia di valutazione del valore della quota di minoranza, sopra richiamata.
- B) L'ALIENAZIONE della quota del 10% detenuta dal Comune di Alassio, a mezzo bando ad evidenza pubblica, con base d'asta di euro 154.569,09, di cui alla perizia sopra richiamata, a condizione della piena operatività di tutti i soci privati.

VALUTATO CHE:

- l'auspicata creazione di una società in house 100% comunale ha incontrato forte resistenza nel socio privato che non intende cedere la propria partecipazione ed ha formalizzato il proprio diniego con Nota Prot.n. 37181 del 13/12/2019;
- il Comune, preso atto dell'esito infruttuoso delle trattative, svoltesi nell'ultimo anno, ha convocato nuovamente il CDA della Marina di Alassio SPA, per pervenire ad una soluzione condivisa, esplicitando un cronoprogramma per la trasformazione della società in una società totalmente pubblica (in *house providing*);

VISTA la Relazione di approfondimento normativo e giurisprudenziale da parte del consulente incaricato dall'Ente, dott. Fabrizio Robbiano, che evidenzia che la società Marina di Alassio SPA non è conforme al T.U.S.P. e necessita di improcrastinabili interventi di razionalizzazione;

CONSIDERATO che gli elementi di criticità sono:

- l'adeguamento all'articolazione azionaria prescritta dall'art. 17, comma 1, del TUSP (partecipazione minima di soci privati a società miste pari al 30 per cento);
- la regolarità di successivi affidamenti di beni o servizi in concessione;

VALUTATI gli interessi delle parti coinvolte, l'Amministrazione Comunale non ritiene di procedere all'alienazione delle quote minoritarie, in quanto soluzione non percorribile in riferimento alla necessità di affidamento *in house* delle concessioni demaniali marittime;

CONSIDERATO pertanto di ridefinire gli indirizzi per la società Marina di Alassio SPA, al fine di rendere la partecipata adeguata alla normativa vigente, secondo la seguente unica modalità:

- pervenire ad una partecipata al 100%, in *house providing*, con l'acquisto della totalità delle azioni detenute dal C.N.A.M. Alassio, che detiene il 20% della partecipazione, per un valore di euro 325.408,61, sulla base della perizia di valutazione del valore della quota di minoranza, sopra richiamata;

RITENUTO che, qualora il CNAM Alassio valutasse di non cedere la sua partecipazione del 20% nella società Marina di Alassio SPA al Comune di Alassio, con la conseguenza che la società non è conforme T.U.S.P., si fornisce il seguente indirizzo:

- messa in liquidazione della società Marina di Alassio SpA, ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c., ed in particolare il p.to 6 che prevede lo scioglimento di una società per azioni "per deliberazione dell'assemblea", nonché dell'art. 2, comma 2, che stabilisce testualmente che "Il termine della durata della società può essere oggetto di proroga e la stessa può essere soggetta ad anticipato scioglimento su decisione dell'Assemblea dei soci assunta a norma del presente Statuto" e art. 17 dello Statuto Sociale, che ugualmente stabilisce testualmente che "La società si scioglie per scadenza del termine ovvero anticipatamente in tutti i casi previsti dalla legge ovvero qualora ciò sia deliberato dall'Assemblea dei soci.";

CONSIDERATA la nota Prot.n. 27365 del 02/10/2020, inviata al CNAM di riscontro alla nota Prot.n. 37181 del 13/12/2019;

CONSIDERATA la nota Prot.n. 27366 del 02/10/2020, all'oggetto "Adeguamento società partecipata Marina di Alassio S.p.a. al Testo Unico D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.", inviata al Consiglio di Amministrazione della società Marina di Alassio CNAM, la quale si conclude come segue: *"si chiede al Presidente ed al componente del CdA di nomina comunale di avviare con il socio privato Circolo Nautico di Alassio le più proficue trattative per addivenire ad un cronoprogramma condiviso della procedura di trasformazione della società e conseguente affidamento in house dei servizi, che dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre p.v. per non creare un danno oltreché alla società, all'Ente Locale socio di maggioranza"*

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale già adottate sulla razionalizzazione delle partecipazioni:

- n. 18 del 1 aprile 2015;
- n. 57 del 23 ottobre 2015;
- n. 13 del 2 marzo 2016;
- n. 16 del 16/03/2017;
- n. 71 del 21/09/2017;
- n. 95 del 27/12/2018;
- n. 88 del 23/12/2019;

provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

RICHIESTO il parere del revisore Unico dei conti, e allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale, come raccomandato dall'ANCI (*cfr. Linee guida del giugno 2017*) nonché dalla deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, M. Schivo), su n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. DI APPROVARE la **Revisione periodica partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019**, accertandole come dal seguente prospetto riepilogativo:

Partecipazioni dirette

Società	Attività svolta	Quota %	C.F.	Interventi di Razionalizzazione	Data prevista per conclusione
GE.S.CO S.R.L.	Gestione impianti sportivi e culturali della Città di Alassio.	100%	0108683009 6	Mantenimento.	
Marina di Alassio S.p.A.	Gestione porto di Alassio.	80,00%	0129384009 4	1) Acquisto quota del 20% del CNAM con trasformazione della Marina di Alassio in una società 100% Comunale, con il regime dell'in-house providing. oppure 2) Creazione di una nuova società 100% comunale SRL unipersonale e contestuale liquidazione - scioglimento volontario della Marina di Alassio spa ex art. 2484 C.C. e Art. 2, co. 2 e art. 17 dello Statuto Sociale.	31/12/2020
S.C.A. - Servizi Comunalì Associati S.R.L.	Gestione del servizio idrico integrato.	74,95%	0120066009 8	Mantenimento.	
TPL LINEA S.R.L.	Gestione trasporto pubblico locale.	2,253%	0155604009 3	Mantenimento.	
SAT-Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.	1,25%	0102999009 8	Mantenimento.	

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.	Attività affidate dalla Regione Liguria e dai soci inerenti il Settore energetico, la dotazione infrastrutturale regionale, l'edilizia sanitaria, il recupero edilizio ed urbano e l'edilizia residenziale sociale.	0,048%	0226488099 4	Mantenimento.	
---	---	--------	-----------------	---------------	--

Partecipazioni indirette (quote detenuta dalla S.C.A. S.R.L.)

ACQUA AZZURRA SRL in liquidazione.	Costruzione Gestione Impianto di pretrattamento.	31,00%	0136236009 9	Liquidazione dal 19/07/2012. Avviso pubblico di alienazione tramite direttiva di SCA SRL.	31/12/2022
---	--	--------	-----------------	---	------------

Ponente Acque S.C.P.A. in liquidazione.	Gestione del servizio idrico integrato.	24,89%	0171009009 1	Liquidazione dal 13/08/2019.	31/12/2022
Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato.	13,50	0178357009 4	Mantenimento.	

3. DI APPROVARE in particolare i seguenti indirizzi, con riferimento alla società Marina di Alassio SPA:

- A) Pervenire ad una partecipata al 100%, in *house providing*, con l'acquisto della totalità delle azioni detenute dal C.N.A.M. Alassio, che detiene il 20% della partecipazione, per un valore di euro 325.408,61, sulla base della perizia di valutazione del valore della quota di minoranza, predisposta dalla Dott.ssa Ilaria Parodi, Prot.n. 0868 del 10/01/2019, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Qualora non si attuasce la soluzione A), perché il socio di minoranza CNAM Alassio non accettasse di cedere la sua quota, con la conseguenza che la società non è conforme T.U.S.P., si dispone e si dà mandato alla Giunta Comunale e ai Dirigenti di procedere come segue:

- B) LIQUIDAZIONE della società Marina di Alassio SpA, ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c., ed in particolare il p.to 6 che prevede lo scioglimento di una società per azioni "per deliberazione dell'assemblea", nonché dell'art. 2, comma 2, che stabilisce testualmente che "Il termine della di durata della società può essere oggetto di proroga e la stessa può essere soggetta ad anticipato scioglimento su decisione dell'Assemblea dei soci assunta a norma del presente Statuto" e art. 17 dello Statuto Sociale, che ugualmente stabilisce testualmente che "La società si scioglie per scadenza del termine ovvero anticipatamente in tutti i casi previsti dalla legge ovvero qualora ciò sia deliberato dall'Assemblea dei soci.";
- C) DISPORRE con immediatezza la MESSA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA la società Marina di Alassio SPA ai sensi dell'art. 2484 del C.C..

D) COSTITUIRE una nuova società per la gestione del Porto di Alassio, nella forma di S.R.L. Unipersonale con il 100% della azioni detenute dal Comune di Alassio.

4. DI AGGIORNARE il DUP 2021/2023, in esecuzione della presente deliberazione.
5. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
6. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
7. DI TRASMETTERE agli amministratori della società SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL (capogruppo direttamente partecipata dal Comune) ed ai rappresentanti del Comune in essa, detentrici della partecipazione nella società ACQUA AZZURRA SRL (partecipata indiretta oggetto di LIQUIDAZIONE), copia della presente affinché sia provveduto alla tempestiva chiusura delle operazioni di liquidazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate.
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento di ricognizione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
10. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento di censimento annuale e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, nell'ambito del Ministero dell'Economia e Finanze, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza di procedere quanto prima con riferimento alla Marina di Alassio SPA;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, M. Schivo), su n. 13 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

E' ancora fuori dalla sala virtuale il Consigliere Rocco Invernizzi, per cui i presenti sono 13.

Il Consiglio Comunale è in seduta remota sincrona, secondo le disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. cura-italia) inviate ai sigg. Consiglieri con prot. n. 14200 del 22.05.2020, come confermate dal punto 2) delle nuove disposizioni del Presidente inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 21397 del 30.07.2020. La pubblicità della seduta è garantita per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 8 del 27/10/2020, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Parodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco